



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

## CIRCOLARE

- Alle DIREZIONI CENTRALI  
LORO SEDI
- All' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO  
SEDE
- Alle DIREZIONI REGIONALI DEI VV.F.  
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL CAPO DIPARTIMENTO  
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL CAPO C.N.VV.F.  
LORO SEDI
- Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VV.F.  
LORO SEDI

Oggetto: Ripristino dal 2015 degli effetti economici degli avanzamenti di carriera e degli automatismi stipendiali per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Si fa riferimento all'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ai sensi del quale, anche per il personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, per gli anni dal 2011 al 2013 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 122 del 2013):

- il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (comma 1);
- le progressioni di carriera comunque denominate hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, terzo periodo).

Gli istituti retributivi del personale del C.N.VV.F. interessati nel quadriennio dal 2011 al 2014 dalla disciplina di contenimento sopra descritta sono costituiti da:

- promozioni a ruolo aperte disposte ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 (bloccati, dal punto di vista economico, per effetto dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010);
- scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 (bloccati per effetto dell'articolo 9, comma 1);
- maggiorazioni dell'indennità di rischio per il conseguimento di 22 o 28 anni di anzianità di servizio operativo ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del D.P.R. n. 335 del 1990 (bloccati per effetto dell'articolo 9, comma 1).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Come è noto, gli effetti ablativi introdotti dalle sopra richiamate previsioni sono stati parzialmente compensati dalla istituzione – ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge n. 78 del 2010 – di un fondo destinato al finanziamento di misure perequative in favore del personale dei comparti di negoziazione "Sicurezza", "Difesa" e "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Con Decreti del Ministro dell'Interno n. 331 del 16 novembre 2011, n. 375 del 16 novembre 2012 e n. 246 del 3 dicembre 2013, è stata quindi disciplinata l'attribuzione, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di assegni *una tantum* perequativi nelle percentuali di commisurazione, rispetto al differenziale retributivo oggetto degli effetti di blocco, definite per ciascun anno sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul citato fondo e del numero dei beneficiari (le percentuali sono pari al 100%, al 46% e al 16,60% rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013).

In sintesi, al personale del Corpo nazionale che matura, nel periodo dal 2011 al 2013, il diritto ad avanzamenti economici in relazione a scatti convenzionali, maggiorazioni dell'indennità di rischio, promozioni a ruolo aperto e progressioni di carriera ad un grado superiore nell'ambito del ruolo di appartenenza, è attribuito annualmente – nell'esercizio successivo a quello di competenza in base alla legge di bilancio – un assegno, avente natura di emolumento accessorio anche ai fini pensionistici, di entità commisurata all'importo degli emolumenti non corrisposti in applicazione del richiamato articolo 9, in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto dei suddetti effetti sospensivi.

Ciò premesso, si evidenzia che **la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014 Suppl. Ordinario n. 99 - non contiene previsioni ulteriormente prorogative delle suindicate norme.**

Relativamente alle promozioni, esaurendo la previsione di cui all'articolo 9, comma 21, terzo periodo (sospensione degli effetti economici delle progressioni carriera) la propria vigenza al 31 dicembre 2014, si provvederà pertanto, a decorrere dal prossimo esercizio, ad attribuire in via ordinaria, ai componenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il superiore trattamento economico corrispondente alla qualifica giuridica, anche se acquisita con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.

Analogamente, per quanto afferisce alle altre due tipologie di eventi – scatti convenzionali e maggiorazioni dell'indennità di rischio – la mancata proroga della previsione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 9 consente di procedere al correlativo adeguamento economico in favore degli interessati, ancorché in relazione ad avanzamenti economici maturati nel quadriennio di "blocco".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rappresenta quindi che questa Direzione Centrale avvierà nel mese di gennaio 2015 le procedure tese all'attribuzione definitiva dei completi effetti economici relativi a promozioni, scatti convenzionali e maggiorazioni dell'indennità di rischio disposte in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il quadriennio 2011-2014.

Relativamente agli assegni *una tantum* per il 2014, si fa riserva di fornire puntuali informazioni riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Si prega codesti Uffici di portare a conoscenza della presente tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Italia)